



REGOLAMENTO PER LA RICHIESTA DI COMPOSTIERA DOMESTICA

Articolo I.	Premesse	2
Articolo II.	Principi.....	2
Articolo III.	Oggetto del Regolamento	3
Articolo IV.	Soggetti interessati e requisiti.....	3
Articolo V.	Benefici	3
Articolo VI.	Materiali compostabili.....	4
Articolo VII.	Materiali da non introdurre nel composto	4
Articolo VIII.	Modalità di trattamento degli scarti da compostare	4
Articolo IX.	Compostiere	5
Articolo X.	Modalità di richiesta e ritiro della compostiera	5
Articolo XI.	Allegati e schema di convenzione	6



Articolo I. **Premesse**

- i. La Regione Campania con D.G.R. n. 384 del 31/07/2012: Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Revoca DGR 143 del 12 Aprile 2011. Modifica della DGR 638 del 3 Aprile 2009, ha stabilito che la quota di rifiuti derivante da attività di autocompostaggio venga ricompresa nel conteggio dei rifiuti raccolti in modo differenziato da ciascun Comune, nella quantità pari a 0,250 kg/giorno, per ogni cittadino a patto che questi sottoscriva una Convenzione con il Comune e che effettivamente aderisca a tale pratica;
- ii. il Comune ha predisposto il Regolamento comunale per la riscossione della tassa/tariffa prevedendo sconti/riduzioni per i cittadini aderenti alla pratica del compostaggio domestico;
- iii. il Comune di Napoli nel regolamento Tares approvato con delibera comunale N° 55 del 17 settembre 2013 all'art. 22 prevede che, "Con separato atto deliberativo l'Amministrazione disciplina e riconosce in favore delle utenze domestiche, che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, una riduzione della parte variabile della tariffa Tares fino ad un massimo del 30%, in proporzione alla riduzione dei rifiuti";
- iv. il Comune di Napoli nel regolamento Tares approvato con delibera comunale N° 55 del 17 settembre 2013 all'art. 23 prevede che "Con separato atto deliberativo l'Amministrazione disciplina e riconosce in favore delle utenze non domestiche, che dichiarano di provvedere al compostaggio in proprio o anche attraverso forme associate di impresa, una riduzione della tariffa Tares fino ad un massimo del 20% in proporzione alla riduzione dei rifiuti";
- v. il Comune promuove, attiva, supporta e controlla sul proprio territorio il compostaggio domestico della frazione verde organica dei rifiuti quale buona pratica per la riduzione dei rifiuti biodegradabili finalizzata al loro recupero e trasformazione in compost da riutilizzare come fertilizzante nel proprio giardino, orto, o terreno e nell'attività di giardinaggio in generale, a cura delle utenze domestiche o non domestiche;
- vi. il Comune di Napoli con delibera n° 14 del 14 gennaio 2014 ha approvato la convenzione per aderire al compostaggio domestico e nel regolamento Luc 2014 (delibera n° 27 del 21 maggio 2014) ha confermata la possibilità di accedere alla scontistica tares/tari tramite la compilazione del modello all'uopo predisposto.

Articolo II. **Principi**

- i. Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. A questo fine l'Amministrazione Comunale promuove l'introduzione del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici, incentivando tale pratica e fornendo, nei limiti delle disponibilità, in comodato d'uso gratuito apposite compostiere. Il presente regolamento si estende anche a coloro che già sono in possesso una compostiera o effettuano nei modi altrimenti previsti il compostaggio
- ii. Il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.
- iii. Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e/o giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad



incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo sia personale per chi lo pratica.

Articolo III. Oggetto del Regolamento

Le norme contenute in questo regolamento riguardano:

- le modalità di realizzazione di un razionale impianto di compostaggio domestico;
- le modalità per richiedere la dotazione in comodato d'uso una compostiera domestica per aderire all'iniziativa promossa dall'Amministrazione Comunale di Napoli;
- le modalità per la distribuzione, nei limiti delle disponibilità, di una compostiera ai residenti;
- i benefici ed i vantaggi derivanti dalla pratica del compostaggio domestico;
- gli obblighi degli aderenti alla pratica del compostaggio domestico;

Articolo IV. Soggetti interessati e requisiti

- i. Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini del Comune di Napoli, nonché i titolari di utenze commerciali regolarmente iscritti a ruolo per il pagamento della TARSU del Comune di Napoli ed in regola con i precedenti pagamenti.
- ii. I soggetti, aderendo a tale progetto, si impegnano a non conferire al circuito di raccolta Comunale (porta a porta, isola ecologica, ecc.) i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate negli articoli VI, VII, VIII e IX del presente regolamento.
- iii. La produzione di materiale da recuperare e trasformare attraverso il compostaggio domestico non deve superare 1 (uno) kg/giorno.
- iv. Si deve avere la piena disponibilità nella propria abitazione/utenza commerciale di uno spazio dove posizionare la compostiera e reimpiegare il compost prodotto. E' consentito anche l'uso di terreni agricoli di cui si ha la disponibilità, purché siano ricompresi nel territorio comunale e sia verificabile l'attività di compostaggio.
- v. Il luogo dove fare compostaggio deve essere scelto in maniera tale da assicurare una buona attività di compostaggio e da evitare eventuali molestie ai vicini dovuti a malfunzionamenti o ad errori temporanei nella conduzione del compostaggio, rispettando quindi una distanza di sicurezza dalle abitazioni vicine. Inoltre esso deve essere pienamente accessibile da parte del personale incaricato dal Comune per verifica.

Articolo V. Benefici

- i. Il soggetto che aderisce al compostaggio domestico può usufruire in comodato d'uso gratuito, nei limiti delle disponibilità, di una compostiera domestica.
- ii. Il vantaggio principale del compostaggio domestico, per il singolo cittadino, è costituito dall'ottenimento, in casa e a costo zero, di un prodotto di altissimo valore fertilizzante, fino al doppio del potere nutritivo dei prodotti chimici in commercio. Il composto è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e arricchirlo in maniera del tutto naturale.
- iii. La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio domestico per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e alla lavorazione del rifiuto umido.



Articolo VI. **Materiali compostabili**

I materiali da recuperare e trasformare tramite il compostaggio domestico sono:

- bucce e scarti di frutta, ortaggi e verdura;
- gusci d'uova, pane raffermo, fondi di caffè e bustine di tè esauste;
- fazzoletti, salviette di carta e pezzetti di carta di giornale non patinata;
- avanzi dei pasti giornalieri in piccole dimensioni e quantità;
- piante e fiori appassiti o recisi, terra dei vasi esausta, sfalci d'erba, foglie, piccole potature;
- trucioli, segatura e cenere di legna

Articolo VII. **Materiali da non introdurre nel composto**

Tra i materiali non compostabili o da evitare, vi sono:

- avanzi di pasta condita, carne e pesce sia crudi che cotti (possono causare cattivi odori e richiamare piccoli animali e per questo sono ammessi solo in piccole quantità);
- vetro, ceramiche, plastiche, metalli, carta patinata, gomma, (non sono biodegradabili);
- tessuti e pannolini (sono spesso sintetici);
- tutti gli altri materiali non previsti fra quelli compostabili (in caso di dubbio, meglio chiedere prima di avviare a compostaggio).

Articolo VIII. **Modalità di trattamento degli scarti da compostare**

Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità, ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco humus.

Per fare un buon compost le regole di base sono:

- mescolare bene gli scarti umidi e scarti secchi (equilibrio secco-umido);
- sminuzzare il più possibile i rifiuti da compostare (si accelera la decomposizione dei rifiuti);
- areare bene gli scarti in decomposizione rimescolandoli creando bolle d'aria all'interno della massa in decomposizione con un bastone, paletto, o attrezzi simili ad ogni nuovo conferimento nella compostiera (l'ossigeno è vitale per i microorganismi ed evita i cattivi odori);
- utilizzare compostiere che garantiscono sempre l'afflusso di ossigeno (munite di fori di areazione e coperchi rimovibili);
- scegliere il giusto luogo (sotto un albero, o comunque in un luogo non troppo assolato d'estate e non troppo ombreggiato d'inverno);
- posizionare la compostiera, se priva di vasca per la raccolta del liquido in eccesso, a contatto diretto col terreno nudo e prepararne ben il fondo con piccole potature e ramaglie (drena i liquidi e permette lo scambio con i batteri e piccoli invertebrati presenti nel terreno che aiutano la decomposizione dei rifiuti).



Articolo IX. **Compostiere**

- i. Per l'attuazione del processo di compostaggio normalmente non sono indispensabili attrezzature particolari; per agevolare la pratica del compostaggio ASIA Napoli spa, nei limiti delle disponibilità, distribuisce ai cittadini che ne fanno richiesta secondo le modalità previste all'articolo Articolo X un contenitore apposito, detto compostiera.
- ii. Le compostiere sono progettate per portare a termine il processo di compostaggio di quantità di scarti biodegradabili prodotti da una famiglia media di tre/quattro persone con circa 80/100 mq di giardino.
- iii. E' assolutamente vietato utilizzare il contenitore per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento pena il ritiro dello stesso da parte dell'Amministrazione Comunale.
- iv. E' obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato mantenere il compost a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l'accumulo di percolato.
- v. Il cittadino che effettua il compostaggio, con o senza contenitore, deve sempre tenere presenti le norme di igiene e che può essere sottoposto a controlli periodici da parte delle autorità competenti comunali, provinciali e sanitarie.

Articolo X. **Modalità di richiesta e ritiro della compostiera**

- i. L'utente titolare del ruolo TARSU deve inoltrare, in regime di autocertificazione, domanda di assegnazione in comodato d'uso di una compostiera domestica.
- ii. Le domande formulate tramite la completa compilazione dell'allegato modello A e corredate da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore del modello, devono essere inoltrate ad ASIA Napoli spa attraverso uno dei seguenti canali:
 - A mezzo posta elettronica all'indirizzo adesioni@asianapoli.it
 - A mezzo fax al numero 0817351577.
- iii. La compostiera viene concessa all'utente richiedente in affidamento a tempo indeterminato dietro presentazione di apposita richiesta. La compostiera rimane di proprietà di ASIA Napoli spa che può revocarne l'affidamento in qualunque momento con apposita determinazione di servizio per cause inerenti un uso errato o non conforme oppure riconducibili alla cattiva gestione e manutenzione della stessa accertate con sopralluogo degli organi competenti.
- iv. Non sarà affidata più di una compostiera per nucleo familiare.
- v. Le domande saranno esaudite in ordine di ricevimento fino ad esaurimento della disponibilità delle compostiere; all'esaurimento delle scorte ASIA Napoli spa provvederà a darne comunicazione all'utenza sul proprio sito internet;
- vi. Non potranno essere ammesse le richieste se l'abitazione del richiedente ha giardino o una superficie scoperta inferiore ai 25mq.
- vii. ASIA Napoli SpA provvederà, entro 5 giorni lavorativi, a dare riscontro a mezzo mail o fax circa l'esito della richiesta inoltrata; in caso di esito positivo verrà data anche indicazione dell'isola ecologica di ASIA Napoli presso cui poter ritirare la compostiera.
- viii. Il ritiro della compostiera dovrà avvenire a cura dell'utente presso l'isola ecologica di ASIA Napoli indicata nel buono di ritiro trasmesso a riscontro positivo della richiesta. Gli orari di apertura delle isole ecologiche sono pubblicati sul sito www.asianapoli.it



- ix. La consegna sarà possibile solo a fronte della sottoscrizione, da parte dell'utente che ha inoltrato la domanda o di suo delegato munito di apposita delega scritta corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, del relativo verbale di consegna.
- x. Successivamente ASIA Napoli spa trasmetterà copia del verbale di consegna al competente ufficio del Comune di Napoli a corredo della documentazione dell'iter di adesione al compostaggio domestico e dei relativi sgravi TARSU.
- xi. Qualora il titolare TARSU intende non aderire più alla pratica del compostaggio domestico è tenuto a darne comunicazione ad ASIA Napoli spa che provvederà al ritiro della compostiera concessa in comodato d'uso; a tal fine il titolare TARSU deve utilizzare l'allegato modello B che, debitamente compilato, deve essere inoltrato ad ASIA Napoli spa per il tramite di uno dei seguenti canali:
- A mezzo posta elettronica all'indirizzo adesioni@asianapoli.it
 - A mezzo fax al numero 0817351577.

Articolo XI. **Allegati e schema di convenzione**

Modello A: richiesta di assegnazione della compostiera;

Modello B: richiesta di restituzione della compostiera.